

**RHENANIA, SCHIFFAHRTS- UND
SPEDITIONS-GESELLSCHAFT mbh E ALTRI**

CONTRO

**LA COMMISSIONE
DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA**

CAUSA N. 103-63

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

LECTURE NOTES

1953-54

Sentenza della Corte

del 2 luglio 1964

Lingua processuale : il tedesco



Nella causa promossa dalle Società

Rhenania, Schiffahrts- u. Speditions-Gesellschaft,

con sede in Mannheim,

in persona dei suoi amministratori dott. Freimuth Scharlach
e sig. Hans Voigt,

Rhenus, Gesellschaft für Schifffahrt, Spedition und Lagerei,

con sede in Francoforte sul Meno,

in persona dei suoi amministratori, sigg. Wilhelm Kirchgässer
e Ludwig Rössing,

Westfälische Transport-Aktien-Gesellschaft,

con sede in Dortmund,

in persona dei membri del Consiglio di amministrazione sig.
Friedrich G. Müller, direttore generale, e dott. Wolfgang Dix,

con gli avvocati Modest, Heemann, Menssen, Gündisch, Binder,
Brändel, del Foro di Amburgo, e con domicilio eletto a Lussemburgo,
presso l'usciera giudiziario Félicien Jansen, rue Aldringer, 21,

ricorrenti,

contro

la Commissione della Comunità Economica Europea,

rappresentata dal dott. Claus-Dieter Ehlermann, del Servizio
giuridico degli Esecutivi europei, in qualità d'agente,

e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso il dott. Henri Manzanarès, segretario del predetto Servizio giuridico, place de Metz, 2,

convenuta,

causa avente ad oggetto :

l'accertamento della carenza della Commissione consistente nell'aver omesso di esperire, nei confronti della Repubblica federale di Germania e per quanto riguarda la fissazione dei prezzi d'intervento derivati per i cereali, la procedura contemplata nell'art. 169 del Trattato istitutivo della C.E.E.

LA CORTE

composta dai Signori :

A.M. Donner, *Presidente,*

Ch. L. Hammes e A. Trabucchi, *Presidenti di Sezione,*

L. Delvaux, R. Rossi, R. Lecourt (*relatore*) e W. Strauss,
giudici,

Avvocato generale : K. Roemer,

Cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti

Il 4 aprile 1962 il Consiglio della C.E.E. adottava il Regolamento n. 19 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (*G.U.* del 20 aprile 1962,

pp. 933segg.). I due primi paragrafi dell'art. 5 di detto Regolamento recitano :

« 1. Per ciascuno dei prodotti indicati nell'art. 4, gli Stati membri fissano ogni anno, per l'acquisto all'ingrosso, un prezzo indicativo di base da applicarsi, nel centro commerciale della zona più deficitaria, ad una determinata qualità tipo, e ciò tenendo conto del prezzo alla produzione in base alle decisioni del Consiglio in materia di fissazione dei prezzi. Detto prezzo, fissato prima delle semine autunnali, entra in vigore all'inizio della stagione commerciale. Esso viene comunicato agli altri Stati membri ed alla Commissione.

2. Qualora, per il gioco della domanda e dell'offerta, il divario tra il prezzo di mercato nel centro commerciale della zona più deficitaria e quello del centro commerciale della zona più eccedentaria superi il 5 %, gli Stati membri, partendo dal prezzo indicativo di base di cui al n. 1, determinano per i centri commerciali regionali prezzi indicativi derivati, in funzione delle differenze di prezzo determinate dal gioco della domanda e dell'offerta. »

La prima parte dell'art. 7 dello stesso Regolamento stabilisce che :

« 1. Onde garantire ai produttori un prezzo di vendita il più possibile vicino al prezzo indicativo, tenuto conto delle variazioni del mercato, gli Stati membri, prima dell'inizio della stagione commerciale, stabiliscono il prezzo d'intervento per i prodotti per i quali sono stati fissati i prezzi indicativi. Il prezzo d'intervento corrisponde al prezzo indicativo meno una percentuale fissa, determinata da ciascuno Stato membro, con un minimo del 5 e un massimo del 10 %.

2. In tutti i centri, eccettuato quello della zona più deficitaria, gli Stati membri possono tuttavia stabilire prezzi d'intervento superiori a quelli che avrebbero dovuto fissare in base ai prezzi indicativi derivati. Tale maggiorazione non può superare, nel centro che ha il prezzo indicativo derivato più basso, il 50 % della differenza tra il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento determinato in conformità al n. 1. Nei restanti centri, la differenza tra prezzo indicativo e prezzo d'intervento deve aumentare nella stessa proporzione in cui il prezzo indicativo derivato si avvicina al prezzo indicativo da applicarsi nel centro della zona più deficitaria. »

Le ricorrenti, ritenendo che le vigenti leggi tedesche non fossero in armonia con il Regolamento n. 19 e che in specie esse escludessero dalla disciplina transitoria tutte le « piazze puramente portuali » (reine Wasserplätze) — il che avrebbe implicato, in dette piazze, una differenza fra prezzo indicativo derivato e prezzo d'intervento derivato, superiore a quella esistente fra prezzo indicativo e prezzo d'intervento nel centro commerciale della zona più

deficitaria — con lettera del 31 luglio 1963 chiedevano alla Commissione

« di vigilare, ai sensi dell'art. 155 del Trattato C.E.E., a che il governo della Repubblica federale di Germania *desse* esecuzione all'obbligo impostogli dall'art. 7, n. 2, del Regolamento n. 19 eliminando senza indugio, per quanto riguarda i prezzi d'intervento, la discriminazione a danno delle « piazze puramente portuali ».

Con telegramma del 21 novembre 1963, il patrono delle ricorrenti sollecitava una pronta evasione e l'adozione degli opportuni provvedimenti. Non avendo ricevuto riscontro, con atto del 29 novembre 1963, le ricorrenti impugnavano la carenza della Commissione.

Il giorno stesso le ricorrenti ricevevano la lettera, in data 25 novembre 1963, della Direzione generale « agricoltura » della Commissione, in cui si confermava ricevimento della lettera e del telegramma sopra ricordati e si diceva :

« I servizi della Commissione hanno posto allo studio le questioni sollevate con la Vostra lettera del 31 luglio 1963, senza poterle peraltro risolvere essendosi rivelata la necessità di prendere in esame anche l'art. 5, n. 2, del Regolamento. n. 19.

Sarà nostra cura comunicarvi l'esito della pratica.

Per quanto riguarda la richiesta di cui alla Vostra lettera e al Vostro telegramma, richiamiamo la Vostra attenzione sul fatto che, a norma dell'art. 175, terzo comma, del Trattato C.E.E., un'impresa può adire la Corte ai sensi del primo e del secondo comma di detto articolo, soltanto qualora una delle istituzioni della Comunità abbia omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.

Dalla Vostra lettera e dal Vostro telegramma non siamo in grado di comprendere quale atto la Commissione abbia omesso di emanare nei Vostri confronti. Ci sembra di poter escludere che, fra i provvedimenti che la Commissione può essere tenuta ad adottare a norma del suddetto Regolamento, vi siano degli atti da emanarsi nei Vostri confronti. Non possiamo quindi ritenere che ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 175, secondo comma. »

Nelle more del giudizio, infine, la Commissione ha dato inizio alla procedura contemplata nell'art. 169 del Trattato, con lettera inviata alla Repubblica federale di Germania il 23 aprile 1964.

II — Le conclusioni delle parti

Nell'atto introduttivo, le *ricorrenti* hanno concluso che la Corte voglia :

- « 1) Dichiarare che la convenuta ha violato l'art. 155 del Trattato C.E.E. e l'art. 7, n. 2, terzo inciso, del Regolamento del Consiglio della C.E.E. n. 19, in data 4 aprile 1962, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (*G.U. CC.EE.* 1962, pp. 933 segg.) in quanto ha omissis
- a) di esaminare la richiesta delle ricorrenti in data 31 luglio 1963 e di stabilire in relazione ad esse se la Repubblica federale di Germania abbia violato gli obblighi imposti dal Trattato C.E.E. in quanto, coll'art. 1 in relazione all'allegato 4 della legge emanata in esecuzione di detto Regolamento n. 19 (nel testo del 19 luglio 1963, pubblicato nel *Bundesgesetzblatt I*, pp. 493 segg.), per le « piazze puramente portuali » situate nel suo territorio e collegate direttamente per via d'acqua col centro della zona più deficitaria (Duisburg), ha fissato prezzi d'intervento derivati non conformi all'art. 7, n. 2, terzo inciso, dello stesso Regolamento n. 19;
- b) di valersi, nell'adempire gli obblighi imposti dall'art. 155 del Trattato C.E.E., del potere attribuitole dall'art. 169 dello stesso Trattato nei confronti della Repubblica federale di Germania; di adottare a questo proposito un provvedimento tenendo conto della violazione testé denunciata (sub a); infine, di informare le ricorrenti delle misure adottate nei confronti della Repubblica federale di Germania.

2) Porre le spese del giudizio a carico della convenuta. »

Nella memoria con cui ha sollevato eccezione d'irricevibilità, la *convenuta* ha concluso che la Corte voglia :

- « — pronunciarsi in via preliminare, a norma dell'art. 91 del Regolamento di procedura, sulla ricevibilità del ricorso,
- dichiarare irricevibile il ricorso e porre le spese a carico delle ricorrenti. »

Nella contromemoria, le *ricorrenti* hanno concluso che la Corte voglia :

- « 1) Respingere l'istanza di pronuncia in via preliminare sulla ricevibilità del ricorso;
- 2) In subordine,
sopraspedere ad ogni decisione su detta istanza fino a che la convenuta non abbia depositato, entro un termine da stabilirsi dal Presidente, il controricorso (nel merito) ».

III — Il procedimento

All'udienza del 14 maggio 1964 le parti hanno svolto osservazioni orali circa l'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla convenuta. Nel corso di detta udienza sono emerse nuove circostanze in vista delle quali le ricorrenti hanno dichiarato di aver ottenuto lo scopo per cui avevano proposto il ricorso di merito. All'udienza del 4 giugno 1964 l'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni.

IN DIRITTO

Nella discussione orale, le ricorrenti hanno in primo luogo inferito, dalla lettera inviata loro dalla convenuta il 25 novembre 1963, che la prima domanda di merito (diretta ad ottenere che la Commissione esaminasse la loro lettera del 31 luglio 1963 e comunicasse loro il risultato di tale esame) era divenuta priva di oggetto. La lettera del 25 novembre le informava infatti che i servizi della Commissione avevano posto allo studio le questioni sollevate il 31 luglio e che l'esito della pratica sarebbe stato loro comunicato.

Sempre nel corso della discussione orale le ricorrenti, dopo aver sentito le osservazioni della convenuta, hanno poi dichiarato che anche la seconda domanda di merito era divenuta priva di oggetto, avendo la Commissione dato inizio, contro la Repubblica federale di Germania e a proposito del punto controverso, alla procedura contemplata nell'art. 169 del Trattato C.E.E.

Essendo divenute prive d'oggetto le domande di merito delle ricorrenti, va dichiarato che non v'è luogo a provvedere.

Le spese

Oltre alle domande di merito, il ricorso conteneva la domanda che la convenuta fosse condannata alle spese. Le ricorrenti hanno

dichiarato di non voler rinunciare agli atti onde la Corte potesse pronunciarsi su questo punto.

A norma dell'art. 69, § 5 del Regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere la Corte decide sulle spese in via equitativa. Indipendentemente dalla questione se ed in qual misura il ricorso fosse ricevibile e fondato, la Corte ravvisa nelle circostanze della lite e nello svolgimento del procedimento motivi sufficienti per compensare le spese.

Letti gli atti di causa,

Sentita la relazione del giudice relatore,

Sentite le deduzioni orali delle parti,

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale,

Visto il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea,

Visto il Regolamento della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, e in ispecie l'art. 69,

LA CORTE

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1) Non vi è luogo a provvedere.

2) Le spese di causa sono compensate fra le parti.

Così deciso a Lussemburgo, il 2 luglio 1964.

DONNER

HAMMES

TRABUCCHI

DELVAUX

ROSSI

LECOURT

STRAUSS

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 2 luglio 1964.

Il Cancelliere

A. VAN HOUTTE

Il Presidente

A. M. DONNER